



COMUNE di DESANA

Provincia di Vercelli

Originale [x]

Copia []

Servizio Manutenzione del Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 1

DEL 11 gennaio 2023

Oggetto : esercizio della potestà di autotutela. Annullamento delle proprie precedenti determinazioni nn. 62/2022, 63/2022, 69/2022 e 70/2022 per assenza dei presupposti di legge a seguito di controllo successivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: non necessita .

Viste e richiamate le proprie precedenti determinazioni n. 62/2022, 63/2022, 69/2022 e 70/2022;

Dato atto che, a seguito di una successiva verifica, è emersa la mancanza di un atto presupposto alle sopra richiamate determinazioni ;

Evidenziato che :

- in seguito all'esito di questa verifica, la scrivente Amministrazione Comunale deve provvedere a riesaminare le sopra richiamate determinazioni nn. 62/2022, 63/2022, 69/2022 e 70/2022 ;
- il potere di riesame, tipologicamente inquadrabile quale *species* del *genus*, "amministrazione attiva", costituisce lo strumento che permette alla P.A. di adottare gli atti che consentano una cura ottimale degli interessi pubblici al variare degli elementi di diritto e di fatto all'interno del quale quella stessa PA è chiamata ad agire ;
- il potere di riesame può configurarsi, a seconda dei casi, sottoforma di esercizio della potestà di conferma o, viceversa, quale esercizio della potestà di ritiro ;

Considerato che, secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa (v. *ex multis*, C.d.S. – Sez. IV, 6456/2006 o, più di recente, TAR Puglia 467/2017) :

- non è precluso all'amministrazione procedente, con proprio atto successivo, purchè adeguatamente motivato con riferimento ad uno specifico e concreto interesse pubblico, disporre l'annullamento degli atti precedentemente assunti;
- la potestà di annullamento si fonda sul principio di cui all'art. 97Cost., che impone alla P.A. ad adottare atti che siano il più possibile rispondenti ai fini da conseguire;

Precisato che, per quanto attiene all'interesse pubblico sotteso all'annullamento degli atti amministrativi, una consolidata giurisprudenza è orientata (v., per esempio, C.d.S. – Sez. V, 17/2009 e TAR Puglia 467/2017) nel senso che :

- è necessaria una comparazione tra la posizione dei destinatari dell'atto e quella della P.A. e, conseguentemente, tra gli interessi dei primi e l'interesse di cui la P.A. è portatrice ;
- da questa comparazione, l'interesse pubblico di cui la P.A. è portatrice deve risultare prevalente.

Considerato che è doveroso esporre l'articolazione degli interessi pubblici coinvolti nell'esercizio del potere di riesame da parte del Comune di Desana (nello stesso senso, v. TAR Puglia 467/2017);

Dato atto che è compito specifico dell'Amministrazione Comunale quello di farsi portatrice dei seguenti interessi :

- Assicurare il regolare funzionamento degli uffici in cui si articola il Comune ;
- Garantire la corretta applicazione del principio di buon andamento della P.A.;
- Garantire il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa ;
- Assicurare la conformità della propria azione ai principi di coerenza, logicità e congruità;
- Rispettare i principi di efficacia, efficienza ed economicità come risultanti dal combinato disposto degli artt. 81 e 97 Cost. ;
- Garantire il concreto perseguimento delle finalità indicate dallo Statuto Comunale, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché il rispetto dei principi enucleati dal vigente CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali ;

Rilevato che :

- quelli testè elencati sono gli interessi pubblici coinvolti nell'emanazione del provvedimento di annullamento ;
- tutti gli interessi pubblici richiamati sono connotati dai caratteri della concretezza (non è dubbia la loro esistenza) e della specificità (possiedono qualità precise e definite)
- rientra nella competenza dell'Amministrazione Comunale la valutazione dell'interesse a emanare e ad annullare i propri atti ;

Visti e richiamati :

- l'art. 21 octies, L.241/90 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti del quale “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis” ;
- l'art. 21 nonies, L.241/1990 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti del quale “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal

momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.” ;

Atteso, che nella fattispecie oggetto del presente atto sono chiaramente rinvenibili i presupposti dell'annullamento d'ufficio, ovvero, la violazione di legge e, nello specifico, la violazione delle norme sul procedimento ;

Ritenuta la necessità di annullare le proprie precedenti determinazioni nn. 62/2022, 63/2022, 69/2022 e 70/2022 ;

Rilevato che lo scrivente responsabile di servizio non versa in nessuna condizione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, di cui al combinato disposto degli artt. 6bis, L.241/1990, 6 e ss. DPR 62/2013, 35bis, D.Lgs. 165/2001 e 42, D.Lgs. 50/2016 ;

Riconosciuta la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. ;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ;
- Il D.Lgs, 267/2000 e ss.mm.ii. ;

DETERMINA

1. Di approvare quanto descritto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;
2. Di annullare le proprie precedenti determinazioni nn. 62/2022, 63/2022, 69/2022 e 70/2022 ed i connessi impegni di spesa ;
3. Di provvedere all'annullamento dei CIG in precedenza attribuiti alle sopra richiamate determinazioni;
4. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente e diventa

esecutivo con la sottoscrizione del responsabile del Servizio Economico – Finanziario ;

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario per i conseguenti adempimenti, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
7. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
8. Di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Stefano SCAGLIA